Coimepa Servizi S.r.l.

Via Del Mercato n. 104 - 41059 ZOCCA (MO)
Tel. 059 986667 - Fax 059 986174

Codice Fiscale e Partita IVA 02796290365
Capitale Sociale € 110.000 i.v.
Iscritta al registro delle imprese di Modena n. 02796290365

CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Clienti alimentati in bassa tensione – MERCATO LIBERO

Condizioni Generali di Fornitura

ART. 1 – DEFINIZIONI E OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Agli effetti e per l'interpretazione del Contratto e della Documentazione Contrattuale si considerano valide, oltre alle definizioni indicate nella normativa di riferimento, le seguenti definizioni: **FORNITORE**: Coimepa Servizi S.r.l., Via del Mercato, 104 - 41059 ZOCCA (MO), società che esercita l'attività di somministrazione di energia elettrica in conformità alle condizioni pattuite, di seguito denominato singolarmente "Parte"; **ARERA**: Autorità di Regolazione per 'Energia Reti e Ambiente; **DELIBERA**: Delibera emanata dall'ARERA; **CLIENTE**: la persona fisica o giuridica che sottoscrive con il Fornitore un Contratto per la fornitura di energia elettrica, prodotti e/o servizi accessori oggetto del Contratto, di seguito denominato singolarmente "Parte"; ove il Cliente sia un condominio, le obbligazioni derivanti dal Contratto vengono assunte in via solidale da tutti i condomini; **CONTRATTO**: il Contratto di somministrazione di energia elettrica concluso tra il Fornitore ed il Cliente e regolamentato dalla Documentazione Contrattuale; **DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE**: l'insieme delle previsioni normative contenute nelle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), nelle Condizioni Particolari e nella Proposta di Contratto che complessivamente disciplinano il Contratto. **In caso di discordanza tra le CGF e le Condizioni Particolari, queste ultime prevarranno sulle prime**; **PUNTO DI RICONSEGNA**: il punto in cui il Fornitore mette a disposizione del Cliente l'energia elettrica, dettagliatamente indicato nella Proposta di Contratto (di seguito Punto di prelievo); **CLIENTE DOMESTICO**: è il Cliente nella titolarità di un Punto di prelievo per uso domestico, come definito all'Allegato A della Delibera dell'ARERA - 654/2015/R/eel "Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023"e s.m.i.; **PERIODO DI VALIDITA'**: periodo di applicabilità delle condizioni economiche; **CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE**: Allegato A alla Delibera 366/2018/R/com "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali" e s.m.i.; **CODICE DI CONSUMO**: decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i., GU n.235 del 8-10-2005 - Suppl. Ordinario n. 162, "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" come successivamente integrato e modificato; **CONTROPARTE COMMERCIALE**: è, nell'ambito del mercato libero, il soggetto che sottoscrive il contratto per la vendita di energia elettrica con il Cliente; **UTENTE DEL TRASPORTO E DEL DISPACCIAMENTO**: è il soggetto che sottoscrive il contratto per il servizio di trasporto con il Distributore e il contratto per il servizio di dispacciamento con Terna per i punti di prelievo serviti nel mercato libero; **SWITCHING**: è la variazione dell'utente del trasporto e dispacciamento relativa a uno o più punti di prelievo associati al Cliente; **TIV**: Allegato A alla Delibera 491/2020/R/eel "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza" e s.m.i.; **TIQE**: Allegato A alla Delibera 646/2015/R/eel "Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023" e s.m.i.; **TIMOE**: Allegato A alla Delibera 258/2015/R/com "Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell'energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale" e s.m.i.; **TIS**: allegato A alla Delibera ARG/elt 107/09 "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)" e s.m.i.; **TIT**: Allegato A alla Delibera 568/2019/R/eel "Aggiornamento della regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020-2023" e s.m.i.; **TIME**: Allegato B alla Delibera 568/2019/R/eel "Aggiornamento della regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020-2023" e s.m.i.; **TIC**: Allegato C alla Delibera 568/2019/R/eel "Aggiornamento della regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020-2023" e s.m.i.; **TIQV**: Allegato A alla Delibera 413/2016/R/com "Nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0" e s.m.i.; **TIF**: Allegato A alla Delibera 463/2016/R/com "Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura" e s.m.i.; **TICO**: Delibera 209/2016/R/com "Adozione del testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione (Tico)" e s.m.i.; **Delibera 487/2015/R/eel**: "Riforma del processo di switching nel mercato retail elettrico" e s.m.i.; **Delibera 111/06**: "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i.; **Delibera 501/2014/R/com** "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane" e s.m.i.; **Delibera 584/2015/R/com** "Approvazione di misure ulteriori di tutela per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e/o gas" e s.m.i.; **TIMOE**: Allegato A alla delibera 258/2015/R/com "Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell'energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale" e s.m.i.

1.2 Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica al Punto di prelievo del Cliente e degli altri servizi accessori da parte del Fornitore in conformità alle condizioni pattuite e alle condizioni tecniche previste dal Distributore Locale conformemente al Codice di Rete. Il Fornitore opera in qualità di controparte commerciale senza essere utente del trasporto e dispacciamento.

1.3 Ai fini della esecuzione del Contratto, il Fornitore provvederà a stipulare, per mezzo di altra società da questo individuata, i Contratti per i servizi di trasmissione e distribuzione con il Distributore Locale (sul sito www.coimepaservizi.com sono consultabili le condizioni previste dai principali distributori nazionali) e di dispacciamento (in allegato al Codice di Rete reperibile sul sito www.terna.it è consultabile lo schema di Contratto di

dispacciamento per punti di prelievo) ed a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto.

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1 Il Contratto si conclude per adesione nel momento in cui il Cliente ne riceve l'accettazione su supporto durevole da parte del Fornitore entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto. Ove ne ricorrano le condizioni, il Contratto è soggetto alle disposizioni relative ai contratti a distanza di cui al D.Lgs 206/2005 "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della l. 29 luglio 2003, n. 229". (di seguito "Codice del Consumo"), pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 e come successivamente integrato e modificato. Ai fini della conclusione del Contratto, il Fornitore non addebita alcun costo per la trasmissione della documentazione; restano a carico del Cliente i costi che lo stesso sostiene per l'invio al Fornitore della documentazione di propria competenza, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di connessione per la trasmissione telematica, i costi postali per l'invio della documentazione in formato cartaceo o i costi telefonici per l'invio tramite fax.
2.2 Qualora la conclusione del contratto con un Cliente Domestico sia avvenuta mediante forme di comunicazione a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali del Fornitore, ai sensi di quanto previsto nel Codice di Consumo, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante l'invio al Fornitore entro il suddetto termine di una comunicazione esplicita a mezzo raccomandata A/R, fax o posta elettronica (c.d. diritto di ripensamento). A tal fine il Cliente Domestico può utilizzare il modulo tipo di recesso contenuto nella Documentazione Contrattuale, ma non è obbligatorio. Per rispettare il suddetto termine di 14 giorni è sufficiente che il Cliente invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza di tale termine. Il Cliente Domestico ha la facoltà di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di ripensamento. Qualora non sia presentata richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento. Nel caso di richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti. In particolare, il Fornitore potrà applicare, qualora non sia stata avviata la fornitura, un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall'esercente la maggior tutela nei casi di cui all'articolo 11 del TIV. Nel caso di avvio della fornitura, il cliente finale sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura. La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe:
i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dal Fornitore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio ultima istanza, come definito nel TIV, per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente;
ii. essere avviata dal Fornitore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente.
Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo, il cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, che provvederà, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento, ai sensi di quanto previsto dal TIQE
In ogni caso, restano a carico del Cliente gli oneri per la trasmissione della comunicazione di recesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di connessione in caso di trasmissione telematica, i costi postali per l'invio della documentazione in formato cartaceo o i costi telefonici per l'invio tramite fax).
2.3 L'attivazione della fornitura avverrà, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore, alla data indicata nelle Condizioni Particolari, nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'ARERA e compatibilmente con l'intervenuta efficacia dei recessi esercitati verso i precedenti fornitori. Il Cliente si avvale del Fornitore per l'inoltro del recesso al precedente fornitore. A tal fine il Cliente rilascia al Fornitore apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto con il venditore precedente. Qualora per qualsivoglia motivo si dovesse verificare l'impossibilità di fare decorrere il Contratto dalla data indicata, il Fornitore provvederà a darne immediata comunicazione al Cliente tramite: fax, e-mail, telefono, specificando le cause che l'hanno determinata.
2.4 Ai sensi di quanto previsto dal TIMOE il Distributore è tenuto a mettere a disposizione dell'utente del trasporto e del dispacciamento le seguenti informazioni circa il punto di prelievo oggetto della richiesta di Switching:
i. se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità;
ii. se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo;
iii. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
iv. le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switching;
v. le eventuali date delle richieste di Switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di Switching.
2.5 Qualora l'utente del trasporto e del dispacciamento eserciti la facoltà di revocare la richiesta di Switching ai sensi di quanto previsto dal TIMOE a seguito delle informazioni di cui al precedente art. 2.6 ricevute dal Distributore, non verrà data esecuzione al presente Contratto e verranno meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore. Inoltre, l'attivazione del presente Contratto resta subordinata al fatto che non sussista altro giustificato motivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: credit check negativo e/o mancato rilascio di garanzie, ove richieste, o morosità acclarate nei confronti del precedente fornitore).
2.6 La fornitura di energia elettrica è in ogni caso condizionata all'attivazione, da parte del Distributore competente, del servizio di trasmissione e distribuzione in esecuzione del relativo Contratto di cui al precedente art. 1.3.
2.7 Il Fornitore risulta comunque sollevato da ogni responsabilità per il ritardo nell'avvio della fornitura causato da inesattezza o incompletezza dei dati comunicati dal Cliente e/o per cause non attribuibili al Fornitore stesso.
2.8 In caso di attivazione di nuovi Punti di prelievo, l'avvio della fornitura è subordinato allo svolgimento dell'attività di accertamento documentale a carico del Distributore Locale, sulla base della procedura scaricabile dal sito del Distributore competente ed in conformità con le disposizioni normative vigenti. Si considerano a carico del Cliente gli eventuali oneri dovuti al Distributore Locale in ragione della procedura di attivazione.
2.9 Il Cliente si impegna a trasmettere al Fornitore, entro 10 gg dalla data di ricevimento dell'accettazione scritta da parte del Fornitore della Proposta di Contratto, copia di un documento d'identità e del codice fiscale.

ART. 3 - DURATA E RECESSO

3.1 Il Contratto di somministrazione ha la durata di un anno, a decorrere dalla data di attivazione indicata nelle Condizioni Particolari. Il Contratto viene tacitamente rinnovato alla scadenza di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti comunicata mediante raccomandata A/R e con un preavviso di tre mesi rispetto alla scadenza iniziale o prorogata. In caso di trasferimento o comunque abbandono dei locali serviti, il Cliente è tenuto a dare disdetta; tuttavia il Contratto cessa anche quando, senza che vi sia stata disdetta formale del Cliente precedente, sia stato accertato il diritto di qualcuno di subentrare.
3.2 Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente, per cambiare il fornitore, in qualunque momento e senza oneri, inviando apposita comunicazione al Fornitore per il tramite del nuovo venditore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitore. Nel caso in cui il Cliente intenda recedere al fine di cessare la fornitura, può farlo in qualunque momento con un mese di preavviso e senza oneri, inviando con qualunque mezzo comunicazione scritta al Fornitore o presentando richiesta presso gli sportelli aziendali.
3.3 Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, ove consentito dalla normativa, il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando una comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata, con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

3.4 Qualora la conclusione del contratto con un Cliente Domestico sia avvenuta mediante forme di comunicazione a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali del Fornitore, ai sensi di quanto previsto nel Codice di Consumo, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante l'invio al Fornitore entro il suddetto termine di una comunicazione esplicita a mezzo raccomandata A/R, fax o posta elettronica (c.d. diritto di ripensamento). A tal fine il Cliente Domestico può utilizzare il modulo tipo di recesso contenuto nella Documentazione Contrattuale, ma non è obbligatorio. Per rispettare il suddetto termine di 14 giorni è sufficiente che il Cliente invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza di tale termine. Il Cliente Domestico ha la facoltà di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di ripensamento. Qualora non sia presentata richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento. Nel caso di richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti. In particolare, il Fornitore potrà applicare, qualora non sia stata avviata la fornitura, un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall'esercente la maggior tutela nei casi di cui all'articolo 11 del TIV. Nel caso di avvio della fornitura, il cliente finale sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura. La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe:
i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dal Fornitore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio ultima istanza come definito nel TIV per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente;
ii. essere avviata dal Fornitore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente.
Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo, il cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, che provvederà, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento, ai sensi di quanto previsto dal TIQE In ogni caso, restano a carico del Cliente gli oneri per la trasmissione della comunicazione di recesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di connessione in caso di trasmissione telematica, i costi postali per l'invio della documentazione in formato cartaceo o i costi telefonici per l'invio tramite fax).

ART. 4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

4.1 Il Fornitore può procedere, anche senza alcun preavviso, alla risoluzione del Contratto nei seguenti casi:
A) se il contatore o gli apparecchi del Distributore Locale, installati presso il Cliente sono stati dolosamente alterati o manomessi;
B) se l'energia elettrica è stata ceduta, sotto qualsiasi forma, a terzi o utilizzata in unità immobiliari diverse da quelle previste in Contratto;
C) per il mancato pagamento di una o più fatture, ovvero mancata prestazione del deposito cauzionale o delle garanzie laddove previste;
D) mancata attivazione o revoca successiva dell'autorizzazione RID, ove prevista e/o richiesta;
E) mancanza di condizioni di sicurezza;
F) se il Cliente non permette di accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di manutenzione;
G) impossibilità non dipendente dalla volontà del Fornitore di procedere alla fornitura;
H) se risultano a carico del Cliente procedimenti di liquidazione anche volontaria e/o procedure concorsuali.
4.2 Il presente Contratto cesserà la propria efficacia qualora l'utente del trasporto e dispacciamento dovesse risolvere il contratto con il Fornitore per inadempimento di quest'ultimo. In tale caso, il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti nell'Allegato B alla delibera 487/2015/R/eel, che saranno successivamente comunicati. In ogni caso, la fornitura al Cliente verrà comunque garantita da parte dell'esercente il servizio di ultima istanza come definito nel TIV.

ART. 5 - CONDIZIONI ECONOMICHE

5.1 Le condizioni economiche e la relativa applicabilità sono regolate dalle Condizioni Particolari allegate e sono da ritenersi al netto delle imposte (consultabili sul sito www.coimepaservizi.com), nonché dell'IVA.
5.2 Il Fornitore potrà variare unilateralmente le condizioni previste dal presente Contratto per giustificato motivo conformemente alle disposizioni previste dall'ARERA nel Codice di Condotta Commerciale. In caso di variazione delle condizioni economiche, il Fornitore, ai sensi di quanto previsto nel Codice di Condotta Commerciale, provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente.
5.3 Fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Particolari, qualora, nel corso di esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti o i parametri definiti dall'ARERA dovessero subire variazioni o ne dovessero essere introdotti di ulteriori, questi saranno automaticamente recepiti nelle condizioni applicate con la stessa decorrenza prevista dall'ARERA. Di dette variazioni sarà data informazione al Cliente nella prima fattura in cui queste modifiche troveranno applicazione.
5.4 Oltre ai corrispettivi per l'energia fornita, determinati nelle Condizioni Particolari, applicati all'energia maggiorata per le perdite di rete in base al fattore fissato nel TIS, al Cliente verranno fatturati:
a) i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura nonché le componenti A e UC, previsti per i clienti del mercato libero dal TIT e dal TIME e di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del Distributore Locale;
b) i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla Delibera 111/06, applicati all'energia maggiorata delle perdite di rete quantificate in base al fattore fissato nel TIS.;
c) il corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione di cui al TIV
d) un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato al valore del corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) previsto dal TIV
e) nei soli casi previsti dalla normativa, i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure in conformità a quanto previsto dalla citata Delibera 111/06.
5.5 Saranno inoltre previsti a carico del Cliente gli eventuali oneri di cui al successivo art. 6.
5.6 Per il riconoscimento e l'applicazione di eventuali agevolazioni fiscali (imposte ed IVA), il Cliente sarà tenuto a presentare al Fornitore idonea documentazione comprovante il diritto al beneficio. Il Cliente si assume pertanto ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato e/o omesso, sollevando il Fornitore da ogni responsabilità. Eventuali sanzioni o oneri addebitati dall'Amministrazione Finanziaria in conseguenza delle dichiarazioni del Cliente saranno a carico del Cliente stesso.

ART. 6 - MANDATO ALLA CONNESSIONE

6.1 Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei Punti di prelievo alla rete elettrica di cui al TIQE, in conformità a quanto previsto dalla Delibera medesima, dovranno essere inoltrate al Distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario, per mezzo di altra società da questo individuata. Tali richieste configurano un mandato per la stipula, in nome e per conto del Cliente, con il Distributore Locale del contratto per il servizio di connessione, il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche in quanto disponibile sul sito www.coimepaservizi.com, per lo svolgimento di quanto necessario all'attivazione dei punti di prelievo e alla gestione della connessione degli stessi, per il quale, fermo restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1719 c.c., ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore Locale previsti per le singole prestazioni dal TIC il Cliente riconoscerà al

Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, un corrispettivo di importo pari a 37,60 € + IVA. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un Punto di prelievo già attivo, verifica del corretto funzionamento del contatore, richiesta di attivazione di un nuovo Punto di riconsegna.
6.2 In particolare, il Cliente ha diritto in qualsiasi momento a richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura al Distributore competente, avvalendosi del Fornitore per l'inoltro della richiesta. L'onere e i costi di tale verifica sono a carico del Cliente, ad eccezione del caso in cui tale verifica conduca all'accertamento di limiti di tolleranza superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente; in questo caso, nessun addebito è previsto in capo al Cliente stesso, ad eccezione degli oneri di cui al TIC.

ART. 7 - MODALITA' DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI

7.1 Nel corso del rapporto, qualora non siano disponibili in tempo utile per l'emissione delle relative fatture i valori dei corrispettivi unitari da applicarsi al servizio di dispacciamento di cui alla lett. b) del precedente art. 5.4, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare utilizzando gli ultimi corrispettivi disponibili e noti al momento della fatturazione. In presenza di errori nella fatturazione a danno del Cliente, l'accredito della somma non dovuta viene effettuata nella fattura emessa successivamente alla data di comunicazione al Cliente del documento recante l'esito delle verifiche.
7.2 Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno, altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale effettuata dal Distributore Locale appena saranno resi disponibili i dati.

ART . 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

8.1 La fatturazione avverrà nel rispetto della normativa in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione ed è da intendersi salvo conguaglio, errori od omissioni. In caso di inesattezza della fatturazione, il Cliente può chiedere l'eventuale rettifica della fattura secondo le modalità previste dal TIQV. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del Cliente, messi a disposizione dal Distributore. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati in base alle autoletture comunicate dal Cliente ai sensi di quanto previsto all'art. 10. In assenza di autoletture, i consumi saranno stimati dal Fornitore sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, come forniti dal Distributore ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del Cliente. Al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal Distributore, il Fornitore provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente. Non sono previsti oneri in capo al Cliente per la ricezione delle fatture.
8.2 La fatturazione avrà periodicità bimestrale per tutti i Clienti domestici e per i soli Clienti non domestici con potenza disponibile fino a 16,5 kW. La fatturazione avrà periodicità mensile per i Clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. La periodicità di fatturazione potrà essere variata dal Fornitore con comunicazione al Cliente ai sensi dell'art. 5.2. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.
8.3 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro le scadenze indicate sulle fatture e comunque ad almeno 20 giorni dalla data di emissione della fattura.
8.4 Le bollette saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com. Il dettaglio delle voci riportate in bolletta, nel rispetto della medesima delibera, è disponibile su richiesta del Cliente contattando il Servizio Clienti del Fornitore. Il Cliente può prendere visione della guida alla lettura della bolletta pubblicata sul sito www.coimepaservizi.com, contenente una descrizione completa delle voci che compongono gli importi fatturati.
8.5 L'indicazione relativa alla possibilità di richiedere un piano di rateizzo degli importi fatturati è indicata nelle fatture che presentino i requisiti fissati dall'ARERA ai sensi di quanto definito nel TIF nei casi di mancato rispetto della periodicità di fatturazione e di fatturazione di importi anomali. Per chi usufruisce del Bonus Sociale, per disagio fisico o economico, la Delibera 584/2015/R/com "stabilisce che il Cliente può chiedere la rateizzazione alle stesse condizioni previste per i Clienti in regime di tutela ai sensi di quanto definito nel TIV del TIV.

ART. 9 – RITARDO PAGAMENTI E SOSPENSIONE PER MOROSITÀ

9.1 In caso di ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, il Fornitore applicherà interessi moratori calcolati su base annua, pari al tasso legale aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre a eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture.
9.2 Ai sensi di quanto previsto dal TIMOE, in caso di mancato pagamento entro la data di scadenza indicata nel documento di fatturazione, il Fornitore invierà al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, avente valore di costituzione in mora, contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto e il termine ultimo entro cui questi dovrà provvedere al pagamento. La comunicazione dovrà specificare che, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, il Fornitore richiede al Distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il Distributore competente procede a sospendere la fornitura. Decorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento riportato nel sollecito senza che il Cliente abbia posto rimedio alla situazione di insolvenza, e comunque non prima che siano trascorsi 25 giorni solari dalla ricezione da parte del Cliente della comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore, senza ulteriore avviso, avvalendosi dell'utente del trasporto e dispacciamento, potrà richiedere al Distributore la sospensione o la riduzione della potenza della fornitura per morosità, salva ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito dal Fornitore. Per evitare o interrompere detta procedura è necessario che il Cliente documenti l'avvenuto pagamento mediante l'invio di copia del relativo bollettino di pagamento via e-mail o a mezzo fax all'indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di sollecito.
Nei casi di sospensione della fornitura e/o di risoluzione del Contratto, è fatto salvo il diritto del Fornitore a ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e/o di eventuale riattivazione, fermo restando il risarcimento del maggior danno. L'eventuale riattivazione richiesta dal Cliente sarà subordinata alle tempistiche del Distributore e gli oneri ad essa connessi saranno a carico del Cliente.
9.3 Il Fornitore si riserva il diritto, anche senza preavviso, di sospendere la fornitura di energia elettrica, oltre a quanto disposto all'art. 4, nel momento in cui accerti l'appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del contatore, ovvero di utilizzazione degli impianti in modo non conforme alle modalità indicate nel Contratto.
9.4 Il Cliente verrà considerato disalimentabile per morosità ai sensi di quanto previsto dal TIMOE salvo che lo stesso produca idonea documentazione a Coimepa Servizi S.r.l. attestante la non disalimentabilità del punto di prelievo, o che il Distributore abbia comunicato al venditore lo status di non disalimentabilità.
9.5 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore delle disposizioni previste dall'ARERA per la costituzione in mora e per la richiesta di sospensione della fornitura per morosità, questo è tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti dal TIMOE e riportati in allegato alla Documentazione Contrattuale.
9.6 Fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore Locale, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta, un corrispettivo di importo pari a euro 51,00 (+IVA) per interventi di sospensione per morosità, Euro 25,00 (+iva) per riduzioni di potenza e Euro 51,00 (+iva) per riallaccio della fornitura chiusa per morosità.
9.7 Per chi usufruisce del Bonus Sociale, per disagio fisico o economico, la Delibera 584/2015/R/com stabilisce che il Cliente può chiedere anche una ulteriore rateizzazione, di una o più fatture ordinarie, che non contengano anche una singola rata di un piano di rateizzo attivo. Questa richiesta può essere effettuata per importi superiori a 50,00 €, una sola volta nell'arco di 12 mesi e, per queste operazioni, potrà essere richiesto il versamento di un acconto minimo del 30% della somma da pagare.

ART. 10 – AUTOLETTURA

10.1 Ferma restando la competenza del Distributore per la rilevazione delle misure, il Cliente ha la possibilità di comunicare l'autolettura del Contatore, secondo le modalità e i tempi descritti in fattura.
10.2 Il Fornitore mette a disposizione dei propri clienti una modalità di autolettura, distinta per i POD trattati monorari e per i POD trattati per fascia ai sensi qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno due mesi consecutivi. Il Fornitore comunica la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura comunicata dal Cliente, qualora lo stesso risulti palesemente errato rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile in quanto diverso dall'ultimo disponibile di almeno un ordine di grandezza.
10.3 L'autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione se validata dal Distributore.
10.4 In caso di voltura o cambio fornitore, il Cliente che ha una fornitura elettrica dotata di un punto di prelievo trattato monorario ai sensi di quanto definito nel TIS può comunicare l'autolettura della propria fornitura in caso di voltura o cambio Fornitore; il dato deve essere comunicato sul sito Internet www.coimepaservizi.it , telefonicamente allo 800 039 723 (gratuito da rete fissa) o al numero 059/986667 (telefonata a pagamento) o presso gli sportelli del Fornitore.
Il Cliente può comunicare l'autolettura:
– fino a 5 giorni lavorativi prima / 3 giorni lavorativi dopo la decorrenza della voltura;
– fino a 5 giorni lavorativi prima la decorrenza del cambio di fornitore, contattando il Fornitore uscente;
– fino a 3 giorni lavorativi dopo la decorrenza del cambio di fornitore, contattando il Fornitore entrante.
In ogni caso il Distributore verifica il dato comunicato dal Cliente; se confermato, il valore viene utilizzato come una lettura effettiva per calcolare l'ultima fattura. Se la data dell'autolettura è diversa dalla data di decorrenza della voltura / cambio del fornitore, il valore viene ricalcolato per considerare questa differenza.

ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE

11.1 Qualora il pagamento non avvenga attraverso procedura SDD, il Cliente è tenuto a versare, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale a garanzia dei pagamenti in misura pari a quanto previsto dal TIV per i clienti tutelati.
11.2 Qualora nel corso delle fornitura l'importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.
11.3 Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SDD.
11.4 Il Fornitore si riserva il diritto di addebitare un deposito cauzionale pari a due mesi di massimo prelievo, ai Clienti che siano risultati in ritardo con i pagamenti di almeno due fatture, anche non consecutive, nell'arco degli ultimi 12 mesi.
11.5 L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, entro 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.

ART. 12 – INTERRUZIONI DELLA FORNITURA

12.1 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente da parte dei gestori di rete competenti, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi e per motivi di sicurezza del sistema.
12.2 Tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto da parte del Cliente.
12.3 In particolare, il Cliente riconosce che il Fornitore non risulta responsabile di eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione con o senza preavviso, dovute a cause accidentali e/o di forza maggiore e/o dovute ad interventi del Distributore Locale o del trasportatore e/o provvedimenti di Pubbliche Autorità.
12.4 In particolare, il Fornitore non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasmissione e distribuzione, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica.
12.5 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore da ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

ART. 13 – COMUNICAZIONI E RECLAMI

13.1 Per qualsiasi comunicazione, reclamo o informazione, il Cliente potrà rivolgersi direttamente al Fornitore, presso gli uffici dello stesso ovvero utilizzando uno dei canali messi a disposizione dal Fornitore indicati nelle fatture o compilando i moduli allegati alla documentazione contrattuale o disponibili nel sito del Fornitore (www.coimepaservizi.com). Nel caso non si utilizzino gli appositi moduli, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico, il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, o entrambi), il codice POD, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati.
13.2 Ai sensi di quanto previsto dal TICO qualora il Cliente non ritenga soddisfacente la risposta del Fornitore al reclamo presentato ai sensi del comma precedente o non riceva alcuna risposta, potrà attivare gratuitamente la procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti energia istituito dall'ARERA presso Acquirente Unico per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere, cui il Fornitore si impegna a partecipare. Le modalità di accesso al Servizio conciliazione, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una email al Servizio conciliazione all'indirizzo servizioconciliazione@acquirenteunico.it, oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 (da telefono fisso o da cellulare). In alternativa alla procedura dinanzi al Servizio Conciliazione, l'ARERA ha previsto che il tentativo obbligatorio di conciliazione possa essere esperito anche mediante altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quali le procedure di media/conciliazione presso le Camere di Commercio e le procedure presso gli organismi iscritti nell'elenco ADR per i consumatori istituito dall'ARERA (consultabile sul sito http://www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm).

ART. 14 – DATI FORNITI DAL CLIENTE

14.1 Il Cliente si obbliga a comunicare al Fornitore eventuali variazioni di recapito o altri dati rilevanti successivi alla stipulazione del Contratto.
14.2 Il Fornitore non assume alcuna responsabilità in ordine alla veridicità ed esattezza dei dati forniti dal Cliente.

ART. 15 – FORZA MAGGIORE

15.1 Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.
15.2 In particolare, il Fornitore non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, ivi compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la

indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna o del Distributore, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il Cliente del Distributore salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze del Fornitore. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di Terna e/o del Distributore, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, "black-out" ecc.

ART. 16 – CESSIONE

16.1 Il Fornitore avrà la facoltà di cedere il Contratto a terzi, senza l'esplicita approvazione da parte del Cliente, a condizione che questo non comporti un aggravio di costi o una variazione in aumento delle condizioni economiche in essere. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.
16.2 Il Cliente non potrà cedere il Contratto a terzi senza il consenso del Fornitore.

ART. 17 – COMUNICAZIONI

17.1 Tutte le comunicazioni dal Cliente al Fornitore devono essere fatte per iscritto ed inviate all'indirizzo via del Mercato, 104 - 41059 ZOCCA (MO) se inviate a mezzo posta, al numero 059/986174, se inviate a mezzo fax, o all'indirizzo ufficioutenti@coimepaservizi.com se inviate a mezzo posta elettronica.
17.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.
17.3 Restano salve le disposizioni che prevedono una specifica modalità invio delle comunicazioni, come definite nella Documentazione Contrattuale o disposte dalle autorità competenti.

ART. 18 – FONTI NORMATIVE E FORO COMPETENTE

18.1 Per quanto non previsto dal presente Contratto sono applicabili le leggi e le norme vigenti.
18.2 Le delibere riportate nel presente documento sono consultabili sul sito dell'ARERA www.autorita.energia.it nella sezione Atti e Provvedimenti.
18.3 Per eventuali controversie il foro competente in via esclusiva è quello del Cliente nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore ai sensi del Codice del Consumo; in tutti gli altri casi il foro competente in via esclusiva è quello di Modena.

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dell'utente sono utilizzati da COIMEPA SERVIZI S.r.l., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore.

FONTE DEI DATI PERSONALI

La raccolta dei dati personali viene effettuata da COIMEPA SERVIZI S.r.l. registrando i dati:

- raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto iniziale o di successive comunicazioni

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
   - Mista - elettronica e cartacea

   con le seguenti finalità:
   - Adempimento di obblighi fiscali o contabili
   - Anagrafica clienti
   - Attività promozionali
   - Erogazione del servizio prodotto
   - Gestione clienti
   - Gestione contabile o di tesoreria
   - Gestione dei fornitori (contratti, ordini, arrivi, fatture)
   - Gestione del contenzioso (contratti, ordini, arrivi, fatture)
   - Gestione del personale
   - Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture)
   - Gestione delle letture dei consumi
   - Marketing (analisi e indagini di mercato)
   - Pubblicità
   - Ricerche di mercato, studi statistici e verifiche del grado di soddisfazione della clientela sui prodotti

In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell'utente saranno trattati SOLO su specifica accettazione del consenso:

- Attività promozionali

  ☐ accetta ☐ non accetta

- Marketing (analisi e indagini di mercato)

  ☐ accetta ☐ non accetta

CATEGORIE DI DESTINATARI

2. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari:
   - Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
   - Persone autorizzate;
   - Responsabili interni;
   - Società e imprese;

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Il periodo di conservazione dei dati è: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

3. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:

   - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell'interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016);
   - conoscerne l'origine;
   - riceverne comunicazione intelligibile;
   - avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
   - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016);
   - diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016);
   - diritto di revoca;
   - diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);
   - nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
   - il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo (diritto di accesso dell'interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016).

4. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è COIMEPA SERVIZI S.r.l., p.iva 02796290365, c.f. 02796290365
   - Email: mara.ferrari@coimepaservizi.com
   - PEC: venditagas@pec.coimepaservizi.com
   - Telefono: 059986667

   TONIONI MASSIMO, c.f. TNNMSM67C06L885U
   - Email: presidente@coimepaservizi.com

5. Responsabile del trattamento dei suoi dati è RIGHETTI ALESSANDRA, c.f. RGHLSN69C67F257V
   - Email: alessandra.righetti@coimepaservizi.com
   - Telefono: 059986667

****

Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Data _____ Firma _____

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA DEL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA

Livelli minimi di qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica, di cui all'Allegato A alla Delibera 413/2016/R/com "Nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0" e s.m.i.

Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di vendita.

Indicatore	Standard specifico
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	30 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	60 giorni solari 90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari

Indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, il venditore corrisponde al cliente finale un indennizzo automatico base, secondo quanto indicato nella seguente tabella.

	Prestazione eseguita oltre il tempo standard, ma entro un tempo doppio dello standard	Prestazione eseguita oltre un tempo doppio, ma entro un tempo triplo dello standard	Prestazione eseguita oltre il triplo del tempo standard
Mancato rispetto del tempo di risposta a reclami scritti	25 euro	50 euro	75 euro
Mancato rispetto del tempo massimo di rettifica di fatturazione	25 euro	50 euro	75 euro
Mancato rispetto del tempo di rettifica di doppia fatturazione	25 euro	50 euro	75 euro

Gli indennizzi automatici saranno corrisposti al Cliente finale attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte del Fornitore del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Il Fornitore non è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell'esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio, solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti dal Fornitore. Inoltre il Fornitore non è tenuto alla corresponsione dell'indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell'art. 53 comma 53.6 dell'Allegato A della Delibera 646/2015/R/eel "Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023" e s.m.i., nel caso in cui al Cliente sia stato già corrisposto un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico nell'anno solare in corso, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il Cliente finale, per assenza delle informazioni minime riportate nelle Condizioni Generali di fornitura. La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito.

Livelli generali di qualità commerciale del servizio di vendita

Indicatore	Standard generale
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari	95%

Casi di indennizzo per la fornitura di energia elettrica previsti dal Codice di Condotta Commerciale di cui all'Allegato A alla delibera ARERA 366/2018/R/com "Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del Codice di condotta commerciale" e s.m.i.:

In caso di variazione unilaterale di clausole contrattuali da parte del Fornitore, è previsto un indennizzo di 30 (trenta) euro nel caso di mancata comunicazione, in forma scritta, di tale variazione entro 3 mesi dalla decorrenza delle variazioni stesse.
In caso di variazione unilaterale di clausole contrattuali da parte del Fornitore, è previsto un indennizzo di 30 (trenta) euro nel caso di comunicazione, in forma scritta, non riportata separatamente dal documento di fatturazione (salvo il caso di variazione che si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti da contratto).

Altri casi di indennizzo per la fornitura di energia elettrica previsti dal Testo Integrato di Fatturazione TIF (Allegato A alla Delibera ARERA 463/2016/R/com "Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura" e s.m.i.):
Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il temine definito nelle condizioni contrattuali. In valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima fattura utile, è pari a: a) 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine di cui sopra; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine di cui sopra. Tale indennizzo massimo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di seguito: a) è pari a 40 € se l'emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine di cui sopra; b) è pari a 60 € se l'emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dallo stesso termine di cui sopra.
Nel caso di emissione della fattura di chiusura oltre i termini previsti dal TIF, pari a 6 settimane dal giorno della cessazione della fornitura, il venditore riconosce, nella medesima fattura di chiusura, un indennizzo automatico al cliente finale pari a: a) 4 € nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine entro cui il venditore è tenuto ad emettere la fattura; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 € ogni 10 (dieci) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 (novanta) giorni solari.
Inoltre, il Fornitore è tenuto a riconoscere al Cliente tutti gli indennizzi automatici che il Distributore dovesse riconosce al Cliente stesso per tramite del Fornitore nei casi previsti dal TIF.

Ulteriori livelli generali di qualità previsti dal Testo Integrato di Fatturazione TIF (Allegato A alla Delibera ARERA 463/2016/R/com "Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura" e s.m.i.):

Indicatore	Standard generale
Incidenza nelle fatture dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi	<=75%

Altri casi di indennizzo per la fornitura di energia elettrica previsti dal Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE (Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/com "Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell'energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale" e s.m.i.):

Il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio al Cliente della comunicazione di costituzione in mora. Il Cliente avrà altresì diritto ad un ulteriore indennizzo automatico di importo pari a 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di: a) mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento; b) mancato rispetto del termine minimo previsto dall'ARERA (3 giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al distributore competente della sospensione della fornitura o riduzione della potenza per morosità.

Dichiarazione dei livelli effettivi conseguiti da COIMEPA SERVIZI S.R.L. nell'ANNO 2022

Indicatore	Standard specifico	Indennizzi corrisposti	Ammontare degli indennizzi corrisposti [Euro]	Percentuale di rispetto (%)
Tempo di risposta motivata ai reclami scritti	30 gg solari	0	0	100
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	60 giorni solari 90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale	0	0	Nessun caso
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	20 gg solari	0	0	100

Indicatore	Standard generale	Percentuale di rispetto (%)
Tempo di risposta a richieste scritte di informazioni	30 gg solari nel 95% dei casi	100

FUEL MIX: determinazione del mix energetico per gli anni 2021-2022

Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, sono riportate di seguito le informazioni relative alla composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa in rete relativo agli anni 2021 e 2022, come pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e la composizione del Mix Energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta da Coimepa Servizi S.r.l. nel 2021 e nel 2022.

	Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa nei due anni precedenti		**Composizione del MIX MEDIO NAZIONALE utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti**	
FONTI PRIMARIE UTILIZZATE	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2021	ANNO 2022
	%	%	%	%
- Fonti rinnovabili	8,99 %	7,40 %	42,80 %	36,84 %
- Carbone	12,98 %	17,85 %	5,03 %	9,43 %
- Gas naturale	64,77 %	62,71 %	48,01 %	46,92 %
- Prodotti petroliferi	1,40 %	2,74 %	0,89 %	2,01 %
- Nucleare	7,03 %	2,80 %	0 %	0 %
- Altre fonti	4,83 %	6,50 %	3,27 %	4,80 %

IL MIX ENERGETICO NAZIONALE È STATO COSÌ CALCOLATO:
ANNO 2021 – CONSUNTIVO
ANNO 2022 – PRE-CONSUNTIVO

Per maggiori informazioni sui mix energetici e sulle modalità di determinazione utilizzate dal GSE è possibile consultare il sito internet www.gse.it .

INFORMATIVA PER COMUNICAZIONE AUTOLETTURA IN CASO DI CAMBIO FORNITORE

In occasione del cambio di fornitore, il Cliente ha la possibilità di inviare l'autolettura per i soli punti di prelievo trattati monorari ai sensi dell'Allegato A alla Delibera ARERA "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)" e s.m.i.

L'autolettura, ai sensi di quanto definito nell'Allegato A alla Delibera ARERA 463/2016/R/com "Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura" e s.m.i., va comunicata nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza della fornitura con Coimepa, comunicandola al venditore uscente se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio venditore o al venditore entrante se effettuata oltre tale data. La comunicazione dell'autolettura potrà essere effettuata nei confronti di Coimepa chiamando il Numero Verde 800-039723 o il numero 059/986667 o inviando una comunicazione per posta elettronica all'indirizzo elisa.creda@coimepaservizi.com, specificando, oltre alla lettura, anche il codice POD identificativo del punto di prelievo. Il dato di autolettura verrà trasmesso al Distributore e Coimepa lo utilizzerà in fattura ai sensi di quanto disposto nelle Condizioni Generali di Fornitura.

Spett.le
COIMEPA SERVIZI SRL

RECLAMO PRESENTATO DA

Cognome _____ **Nome** _____

Indirizzo _____

E-mail _____
(inserire obbligatoriamente almeno uno dei due recapiti)

Tel. _____ **N° cellulare** _____
(inserire obbligatoriamente almeno uno dei due recapiti)

Per la Fornitura di energia elettrica

Codice cliente _____

Relativamente al sito in fornitura

Indirizzo di fornitura _____

Codice POD _____

Descrizione dei fatti contestati:

Il reclamo riguarda (indicare l'argomento nella tabella seguente):

Contratti Reclami e richieste relativi alle vicende del contratto, quali il recesso, il cambio di intestazione (perfezionamento e costi di voltura e subentro), le eventuali modifiche unilaterali laddove consentite.	
Morosità e sospensione Reclami e richieste relativi alle procedure di morosità e all'eventuale riduzione di potenza, sospensione della fornitura e alla relativa riattivazione, interruzioni dell'alimentazione e cessazione amministrativa, nonché quelli sul Corrispettivo relativo a morosità pregresse (Cmor).	
Mercato Reclami e richieste sulle modalità di conclusione dei nuovi contratti, reclami relativi alle tempistiche dello switching e alle condizioni economiche proposte dal venditore in sede di offerta rispetto a quelle previste in contratto ed applicate.	
Fatturazione Reclami e richieste relativi alla correttezza dei consumi e dei corrispettivi fatturati, all'autolettura, alla periodicità di fatturazione, inclusa la fattura di chiusura, all'effettuazione di pagamenti e rimborsi.	
Misura Reclami e richieste relativi al funzionamento e alla sostituzione del misuratore (programmata o non programmata) o alla mancata effettuazione delle letture, incluso il malfunzionamento della telelettura, alle tempistiche e modalità di verifica del misuratore, alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento	
Connessioni, lavori e qualità tecnica Reclami e richieste sulle tempistiche di esecuzione delle prestazioni (connessioni, attivazioni, spostamenti), sui costi indicati nei preventivi, sulla continuità del servizio e sui valori della tensione o della pressione di fornitura, nonché attinenti alla sicurezza.	
Bonus sociale Reclami e richieste relativi a mancate o ritardate validazione di domande da parte del distributore, tempi di erogazione, improprie cessazioni.	
Qualità commerciale Reclami e richieste riguardanti il funzionamento del servizio clienti, nonché la corresponsione degli indennizzi previsti dalla regolazione per le attività di vendita e di distribuzione	
Altro Reclami e richieste riguardanti fattispecie non riconducibili alle categorie precedenti/non competenza	

NOTA INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO

Il Cliente potrà inviare a Coimepa Servizi S.r.l. il reclamo scritto ai seguenti recapiti: Coimepa Servizi S.r.l., via del Mercato, 104 – 41059 ZOCCA (MO) Oppure a mezzo fax al numero 059/986174 o a mezzo e-mail a elisa.creda@coimepaservizi.com.

Ai sensi di quanto definito nell'Allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com "Nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0" e s.m.i., è fatta salva la possibilità per il cliente finale di inviare al venditore il reclamo scritto senza utilizzare il presente modulo (disponibile anche sul sito internet www.coimepaservizi.com) purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta: nome e cognome / ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas o entrambi), il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati.

Data e luogo…… Firma……

Si ricorda che i diritti spettanti ai Clienti che rivestano la qualifica di Consumatori ai sensi del D.Lgs n. 206/2005 sono disciplinati, tra l'altro, dal Capo I del Titolo III della Parte III di detto D.Lgs per quanto applicabile.

Spett.le
COIMEPA SERVIZI SRL

RECLAMO PRESENTATO DA

Ragione Sociale _____

C. Fiscale _____

P. IVA _____

Nome e cognome persona di riferimento _____

Indirizzo _____

E-mail _____
(inserire obbligatoriamente almeno uno dei due recapiti)

Tel. _____ **N° cellulare** _____
(inserire obbligatoriamente almeno uno dei due recapiti)

Per la Fornitura di energia elettrica

Codice cliente _____

Relativamente al sito in fornitura

Indirizzo di fornitura _____

Codice POD _____

Descrizione dei fatti contestati:

Il reclamo riguarda (indicare l'argomento nella tabella seguente):

Contratti Reclami e richieste relativi alle vicende del contratto, quali il recesso, il cambio di intestazione (perfezionamento e costi di voltura e subentro), le eventuali modifiche unilaterali laddove consentite.	
Morosità e sospensione Reclami e richieste relativi alle procedure di morosità e all'eventuale riduzione di potenza, sospensione della fornitura e alla relativa riattivazione, interruzioni dell'alimentazione e cessazione amministrativa, nonché quelli sul Corrispettivo relativo a morosità pregresse (Cmor).	
Mercato Reclami e richieste sulle modalità di conclusione dei nuovi contratti, reclami relativi alle tempistiche dello switching e alle condizioni economiche proposte dal venditore in sede di offerta rispetto a quelle previste in contratto ed applicate.	
Fatturazione Reclami e richieste relativi alla correttezza dei consumi e dei corrispettivi fatturati, all'autolettura, alla periodicità di fatturazione, inclusa la fattura di chiusura, all'effettuazione di pagamenti e rimborsi.	
Misura Reclami e richieste relativi al funzionamento e alla sostituzione del misuratore (programmata o non programmata) o alla mancata effettuazione delle letture, incluso il malfunzionamento della telelettura, alle tempistiche e modalità di verifica del misuratore, alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento	
Connessioni, lavori e qualità tecnica Reclami e richieste sulle tempistiche di esecuzione delle prestazioni (connessioni, attivazioni, spostamenti), sui costi indicati nei preventivi, sulla continuità del servizio e sui valori della tensione o della pressione di fornitura, nonché attinenti alla sicurezza.	
Bonus sociale Reclami e richieste relativi a mancate o ritardate validazione di domande da parte del distributore, tempi di erogazione, improprie cessazioni.	
Qualità commerciale Reclami e richieste riguardanti il funzionamento del servizio clienti, nonché la corresponsione degli indennizzi previsti dalla regolazione per le attività di vendita e di distribuzione	
Altro Reclami e richieste riguardanti fattispecie non riconducibili alle categorie precedenti/non competenza	

NOTA INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO

Il Cliente potrà inviare a Coimepa Servizi S.r.l. il reclamo scritto ai seguenti recapiti: Coimepa Servizi S.r.l., via del Mercato, 104 – 41059 ZOCCA (MO), oppure a mezzo fax al numero 059/986174 o a mezzo e-mail a elisa.creda@coimepaservizi.com

Ai sensi di quanto definito nell'Allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com "Nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0" e s.m.i., è fatta salva la possibilità per il cliente finale di inviare al venditore il reclamo scritto senza utilizzare il presente modulo (disponibile anche sul sito internet www.coimepaservizi.com) purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta: nome e cognome / ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas o entrambi), il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati.

Data e luogo…… Firma……

Spett.le
COIMEPA SERVIZI SRL

RECLAMO PER IMPORTI ANOMALI PRESENTATO DA

Cognome _____

Nome _____

Indirizzo _____

E-mail _____

(inserire obbligatoriamente almeno uno dei due recapiti)

Tel. _____ **N° cellulare** _____

(inserire obbligatoriamente almeno uno dei due recapiti)

Per la Fornitura di energia elettrica

Codice cliente _____

Relativamente al sito in fornitura

Indirizzo di fornitura _____

Codice POD _____

Descrizione dei fatti contestati:

Indicare di seguito l'autolettura del contatore (eventualmente per fasce se prevista dal contatore) e la relativa data:

Data Autolettura:
Autolettura rilevata (eventualmente per fasce orarie se previste dal contatore):

NOTA INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO

Il Cliente potrà inviare a Coimepa Servizi S.r.l. il reclamo scritto ai seguenti recapiti: Coimepa Servizi S.r.l., via del Mercato, 104 – 41059 ZOCCA (MO) oppure a mezzo fax al numero 059/986174 o a mezzo e-mail a elisa.creda@coimepaservizi.com.
Ai sensi di quanto definito nell'Allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com "Nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0" e s.m.i., è fatta salva la possibilità per il cliente finale di inviare al venditore il reclamo scritto senza utilizzare il presente modulo (disponibile anche sul sito internet www.coimepaservizi.com) purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta: nome e cognome / ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas o entrambi), il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati.

Data e luogo…… Firma……

Si ricorda che i diritti spettanti ai Clienti che rivestano la qualifica di Consumatori ai sensi del D.Lgs n. 206/2005 sono disciplinati, tra l'altro, dal Capo I del Titolo III della Parte III di detto D.Lgs per quanto applicabile.

Spett.le
COIMEPA SERVIZI SRL

RECLAMO PER IMPORTI ANOMALI PRESENTATO DA

Ragione Sociale _____

C. Fiscale _____

P. IVA _____

Nome e cognome persona di riferimento _____

Indirizzo _____

E-mail _____

(inserire obbligatoriamente almeno uno dei due recapiti)

Tel. _____ **N° cellulare** _____

(inserire obbligatoriamente almeno uno dei due recapiti)

Per la Fornitura di energia elettrica

Codice cliente _____

Relativamente al sito in fornitura

Indirizzo di fornitura _____

Codice POD _____

Descrizione dei fatti contestati:

Indicare di seguito l'autolettura del contatore (eventualmente per fasce se prevista dal contatore) e la relativa data:

Data Autolettura:
Autolettura rilevata (eventualmente per fasce orarie se previste dal contatore):

NOTA INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO

Il Cliente potrà inviare a Coimepa Servizi S.r.l. il reclamo scritto ai seguenti recapiti: Coimepa Servizi S.r.l., via del Mercato 104 – 41059 ZOCCA (MO)oppure a mezzo fax al numero 059/986174 o a mezzo e-mail a elisa.creda@coimepaservizi.com.

Ai sensi di quanto definito nell'Allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com "Nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0" e s.m.i., è fatta salva la possibilità per il cliente finale di inviare al venditore il reclamo scritto senza utilizzare il presente modulo (disponibile anche sul sito internet www.coimepaservizi.com) purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta: nome e cognome / ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas o entrambi), il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati.

Data e luogo…… Firma……

Coimepa Servizi S.r.l.

Via Del Mercato n. 104 - 41059 ZOCCA (MO)
Tel. 059 986667 - Fax 059 986174

Codice Fiscale e Partita IVA 02796290365
Capitale Sociale € 120.000 i.v.
Iscritta al registro delle imprese di Modena n. 02796290365

Per contattare Coimepa Servizi S.r.l.

Per fornire la lettura del contatore, stipulare o disdire un contratto di fornitura, ottenere informazioni sulle fatture o più in generale sui servizi gestiti:

Numero Verde **800 039 723**

NUMERO VERDE GRATUITO (PER CHI CHIAMA DA RETE FISSA).
Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00; martedì e mercoledì pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00; il sabato mattina dalle 8:00 alle 12:00.

059-986667 **PER CHI CHIAMA DA CELLULARE**
(telefonata a pagamento; costo come da contratto telefonico scelto dal cliente)

SITO INTERNET E INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

www.coimepaservizi.com

ufficioutenti@coimepaservizi.com
postmaster@pec.coimepaservizi.com (posta elettronica certificata)

SPORTELLI CLIENTI

- **SPORTELLO DI ZOCCA - Via Del Mercato, 104**
  Dal martedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00
  Sabato dalle 8.00 alle 12.30
  Martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00

- **SPORTELLO DI FANANO – Piazza Marconi, 1 (presso il Municipio)**
  Giovedì dalle 9.30 alle 11.30

- **APERTURA SPORTELLO STRAORDINARIO** – dalle 9:30 alle 11:30 presso il Municipio
  a MONTESE: l'ultimo lunedì del mese
  a GUIGLIA: l'ultimo mercoledì del mese

  SPORTELLO DI VIGNOLA – Via Falcone e Borsellino n. 127 (Presso gli uffici UnipolSai Centro Direzionale Portanuova)
  Giovedì dalle 9.00 alle 12.00

SEDE LEGALE E DIREZIONE COMMERCIALE

COIMEPA SERVIZI S.R.L.
Via Del Mercato, 104 – 41059 Zocca (Mo)